



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0027897 P-4.8.3.7

del 12/10/2022



42470071

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE

DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso (MT).

Progetto presentato dalla ITW San Mauro Forte s.r.l.


Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarnuzzi





2029

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";


VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";





3780

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";


VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTA la nota n. 7180 del 23 marzo 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico qui in esame da realizzarsi nel comune di San Mauro Forte (MT), Salandra (MT) e Garaguso (MT);

RILEVATO che il progetto che qui si esamina è volto a realizzare un parco eolico costituito da 14 aerogeneratori (ciascuno dei quali alto al mozzo 149 metri e con rotore del diametro di 162 metri per un'altezza complessiva di 230 metri), di potenza unitaria pari a 5,2 MW, per una potenza complessiva di 72,8 MW e relative opere annesse e di interconnessione alla rete di trasmissione nazionale;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la ITW San Mauro Forte S.r.l., con nota del 9 agosto 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 29 agosto 2019;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16 ottobre 2019 e la successiva nota n. 6922/2019 del 19 novembre 2019, del Comune di San Mauro Forte, con le quali si esprime dissenso rispetto all'opera in esame;

VISTO il parere n. 213 del 3 febbraio 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 24657 del 16 luglio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere contrario sull'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con nota n. 6103 del 31 maggio 2021;

VISTA la nota n. 15411 del 3 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 9 giugno 2022 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;


VISTA la nota n. 21814 del 9 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico, con annessi stralci grafici e cartografici, concernente il caso in esame;

VISTA la nota n. 72611 del 10 giugno 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione istruttoria completa relativa al progetto in esame;

VISTA la nota n. 22304 del 13 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha trasmesso ulteriore documentazione inerente al progetto in esame;

VISTA la nota n. 74494 del 14 giugno 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di integrare, per alcuni specifici profili, il parere n. 213 del 3 febbraio 2022;

VISTO il parere n. 298 del 22 luglio 2022, con il quale la citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha rilasciato un parere integrativo favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;





3930

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel citato parere negativo del 16 luglio 2021, il Ministero della cultura ha rappresentato che l'area di riferimento deve essere *"calcolata nel buffer distanziale di 11,5 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010"*, nel cui ambito si rinvencono *"aree e beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142, comma 1, lett. c), f), m), nonché dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004"*;

PRESO ATTO, altresì, che la competente Soprintendenza ha evidenziato il contrasto del progetto in esame con la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante *"Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10 settembre 2010"*, in quanto alcune delle turbine ricadono all'interno delle fasce di rispetto di cui all'Allegato A della citata legge regionale;

TENUTO CONTO, altresì, che alcuni tratturi sarebbero interessati dalle opere di interconnessione e che alcuni aerogeneratori si collocherebbero nelle immediate vicinanze dei tratturi medesimi;


PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha rilevato che *"nel comune di Salandra è presente una sola area sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto (Santuario di Madonna del Monte, D.M. 20/03/1995) posta a circa 9 km dall'area di progetto (distanza calcolata dall'aerogeneratore WTG14)"* ed inoltre che, ai sensi della citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 *"l'area di progetto ricade nel comparto territoriale n. 9, "la chora metapontina interna", individuata dalla Legge Regionale come area non idonea comprendente i comuni di Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Ferrandina e San Mauro Forte"*;

PRESO ATTO che, ad avviso del Ministero della cultura, con riferimento agli aspetti paesaggistici, *"la realizzazione degli aerogeneratori di progetto [...] andrebbe ad interferire con un paesaggio a matrice prevalentemente rurale e caratterizzato da antichi segni di antropizzazione come i percorsi tratturali ed importanti siti archeologici e che, all'interno dell'area vasta di indagine è possibile segnalare la presenza di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004"*;

TENUTO CONTO, inoltre, che, con riferimento agli impatti cumulativi, ad avviso del Ministero della cultura, le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'Area Vasta d'Indagine - AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un *"effetto selva"*, insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria del 9 giugno 2022, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione





3780

Presidenza del Consiglio dei Ministri

comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;


PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che i menzionati pareri n. 213 del 3 febbraio 2022 e n. 298 del 22 luglio 2022 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS evidenziano che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti, e che l'area di progetto risulta esterna ad aree naturali protette e ad aree della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, come indicato nel menzionato parere n. 213 del 3 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, *"Il Proponente ha verificato la coerenza dell'intervento con le linee strategiche di carattere internazionale e nazionale, nonché la compatibilità dell'area di intervento rispetto alla pianificazione regionale e locale"*;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione ha sottolineato che *"lo strumento urbanistico attualmente vigente nei Comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso è il Piano regolatore generale, ove l'area interessata dall'impianto eolico in progetto risulta come zona E agricola"* e che, *"secondo il D. Lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti"*;





3280

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, inoltre, che come asserito dal proponente, e come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Basilicata, gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER;

CONSIDERATO che, come rappresentato dalla Commissione tecnica, nell'ambito nel citato parere integrativo n. 298 del 22 luglio 2022, *"tutti i 14 aerogeneratori di progetto ricadono all'interno delle aree denominate come località "Serre Alte" e "Serre d'Olivo" area dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico. La bassa qualificazione paesaggistica dell'area è essenzialmente dovuta all'assenza di particolari emergenze di interesse botanico, vegetazionale e storico-architettonico"*;

CONSIDERATO, inoltre, che *"né le cabine di trasformazione, né i cavidotti interni rappresentano un motivo di impatto visivo, essendo le prime interne ai piloni degli aerogeneratori e i secondi interrati lungo tutto il tracciato"*, come rappresentato dalla citata Commissione tecnica;

CONSIDERATO che nel comune di San Mauro Forte, oltre ai tratturi, non sono presenti altre aree vincolate archeologicamente, come evidenziato dal medesimo Ministero della cultura, nel menzionato parere n. 24657 del 16 luglio 2021;


CONSIDERATO che nel bacino visivo non ricade alcun altro impianto eolico autorizzato ed in parte già costruito e che sussiste la coerenza del medesimo con i cosiddetti *buffer* di rispetto, previsti dalla citata legge regionale Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, fatta eccezione per una parziale sovrapposizione con il *buffer* dei 500 metri inerente a "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua", che tuttavia appare modesta e non ostativa, essendo peraltro rispettato il limite dei 150 metri dal corso d'acqua di cui all'articolo 142 lett. c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rappresentato nel citato parere della Commissione tecnica;

CONSIDERATO, altresì, che a parere della menzionata Commissione, l'impianto si trova in *"una buona collocazione nell'area, viste la complessità orografica e la copertura vegetale presenti, motivo per cui l'impatto percettivo risulta essere basso"*;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RITENUTO, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto l'assessore all'ambiente ed energia della regione Basilicata dott. Cosimo Latronico in rappresentanza del Presidente Gen. Vito Bardi;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico e relative opere connesse, della società ITW San Mauro Forte S.r.l., localizzato nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso (MT), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nei pareri n. 213 del 3 febbraio 2022 e n. 298 del 22 luglio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dei pareri medesimi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI